



**COUNCIL OF  
THE EUROPEAN UNION**

**Brussels, 17 May 2011**

**10359/11**

---

---

**Interinstitutional File:  
2011/0058 (CNS)**

---

---

**FISC           62  
INST          259  
PARLNAT   142**

**COVER NOTE**

---

from:           The Speaker of the Italian Chamber of Deputies  
date of receipt: 13 May 2011  
to:             The President of the Council of the European Union

---

Subject:        Proposal for a Council Directive on a Common Consolidated Corporate Tax  
Base (CCCTB)  
[doc. 7263/11 FISC 23 - COM(2011) 121 final]  
- *Opinion<sup>1</sup> on the application of the Principles of Subsidiarity and  
Proportionality*

---

Delegations will find attached the abovementioned opinion.

Encl.

---

<sup>1</sup> This opinion is available in English on the interparliamentary EU information exchange site (IPEX) at the following address: <http://www.ipex.eu/ipex/cms/home/Documents/pid/10>



*Camera dei Deputati*

COMMISSIONE POLITICHE  
DELL'UNIONE EUROPEA

**Oggetto: Proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (COM(2011)121 def.).**

## DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminata la proposta di direttiva relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (COM(2011)121) ai fini della valutazione della sua conformità con il principio di sussidiarietà;

tenuto conto della valutazione di impatto che accompagna la proposta (SEC(2011)315) nonché della sintesi della medesima valutazione (SEC(2010)316);

considerato che:

a) la base giuridica della proposta, costituita dall'articolo 115 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativo al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli stati membri che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione del mercato interno, è appropriata, in assenza nei Trattati di una specifica disposizione per l'armonizzazione delle norme relative alla imposizione diretta nonché della espressa esclusione delle norme fiscali dall'ambito di applicazione dell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che consente il ravvicinamento delle disposizioni nazionali mediante la procedura legislativa ordinaria;

b) la motivazione della proposta sotto il profilo della sua conformità al principio di sussidiarietà, quale risulta dalla relazione illustrativa e dalla valutazione di impatto, risulta molto accurata ed articolata;

c) la progressiva armonizzazione dell'imposizione sulle società costituisce una misura necessaria e urgente per il corretto funzionamento del mercato interno, il rilancio della competitività dell'economia europea e l'equità del carico fiscale, anche a fronte di fenomeni di concorrenza fiscale dannosa tra gli stati membri;

d) in assenza di una disciplina armonizzata a livello europeo le società europee con attività transnazionale sono costrette a trattare con un numero di amministrazioni fiscali pari al numero degli Stati membri in cui sono soggette al pagamento di imposte, con rilevanti oneri regolamentari. Al riguardo, la Commissione rileva come una grande impresa - che spende



## Camera dei Deputati

COMMISSIONE POLITICHE  
DELL'UNIONE EUROPEA

attualmente oltre 140.000 euro (0,23 per cento del fatturato) in spese fiscali per aprire una nuova controllata in un altro Stato membro - con l'introduzione della base imponibile consolidata comune, prospettata dalla proposta in esame, ridurrebbe tali costi di 87.000 euro, ovvero del 62 per cento. I risparmi per un'impresa di medie dimensioni risulterebbero persino più elevati, in quanto i costi dovrebbero scendere da 128.000 euro (0,55 per cento del fatturato) a 42.000 euro, con una riduzione del 67 per cento;

e) l'assenza di armonizzazione in materia ha consentito di mantenere in numerosi Stati membri un livello estremamente basso di imposizione sulle società che, oltre a produrre possibili distorsioni al mercato interno può indurre, a fronte dei vincoli di bilancio posti dall'Unione europea, la ulteriore concentrazione in gran parte degli ordinamenti del carico fiscale sui fattori meno mobili della produzione, quale il lavoro dipendente;

f) l'intervento dell'Unione europea nella materia oggetto della proposta di direttiva in esame è pertanto pienamente giustificato sotto il profilo della sussidiarietà, in quanto inteso a conseguire importanti obiettivi fissati dai Trattati che non sarebbe in alcun modo possibile ottenere attraverso l'azione individuale degli Stati membri. Il regime comune prospettato dalla proposta presenta, inoltre, un evidente valore aggiunto, assicurando la riduzione dei costi regolamentari e fiscali per le società con attività transnazionale;

g) il regime comune previsto dalla proposta di direttiva ha tuttavia una portata molto limitata, concernendo esclusivamente il calcolo della base imponibile tra imprese consociate e avendo natura opzionale. La proposta di direttiva produrrebbe, pertanto, effetti positivi in relazione alle società con attività transnazionale ma inciderebbe in misura marginale sulle distorsioni al mercato interno e alla concorrenza determinate dalla previsione, in alcuni Stati membri, di aliquote molto basse e di altre regole volte a mantenere un livello di imposizione sulle società nettamente inferiore al livello generalmente applicato nei medesimi Paesi;

h) nella valutazione d'impatto la Commissione aveva esaminato, oltre a quella prescelta nella proposta di direttiva in esame, tre opzioni di intervento alternative, tra cui l'ipotesi di una base imponibile comune obbligatoria per tutte le società residenti nell'UE e le organizzazioni stabili situate nell'UE che sostituirebbe integralmente le regole nazionali in materia. Tale soluzione, pur avendo un impatto molto rilevante sulle legislazioni nazionali e sul gettito dell'imposta, avrebbe il pregio di assicurare in misura più adeguata il corretto funzionamento del mercato interno e di prevenire o ridurre fenomeni di concorrenza fiscale dannosa;

i) al fine di conseguire tali ultimi obiettivi, occorre accompagnare alla definizione di una base imponibile comune dell'imposta sulle società anche la fissazione di una o più aliquote minime di imposta, sul modello dell'Imposta sul valore aggiunto e delle accise. La previsione di aliquote minime non pregiudicherebbe né le scelte di politica economica e fiscale degli Stati membri né il gettito derivante dall'imposta sulle società;



*Camera dei Deputati*

COMMISSIONE POLITICHE  
DELL'UNIONE EUROPEA

È necessario, alla luce delle considerazioni sopra formulate, valutare in modo approfondito anche la conformità della proposta al principio di proporzionalità;

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico informale nonché al Parlamento europeo e al Consiglio;

#### VALUTA CONFORME

la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.